

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 364729)

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2018, n. 11

**Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1  
Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione del Veneto, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed attua il diritto dei soggetti di cui all'articolo 2 all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.

**Art. 2  
Destinatari.**

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e le loro famiglie.

**Art. 3  
Interventi e ambiti dell'azione regionale.**

1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all'articolo 1 favorisce e sostiene:

- a) gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
- b) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, o con disabilità che comporta deficit di comunicazione e linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce e di apprendere la LIS o la LIS tattile;
- c) le azioni di supporto agli studenti che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio

scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale e le istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;

e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione dei soggetti di cui all'articolo 2;

f) il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;

g) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS;

h) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;

i) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2;

l) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari e in generale l'accesso a servizi di pubblica utilità, dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione;

m) progetti per rendere operativa un'applicazione informatica scaricabile gratuitamente e disponibile per tutte le piattaforme digitali, che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle Forze dell'ordine e dei Corpi o delle strutture preposte alle emergenze;

n) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone di cui all'articolo 2;

o) forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi dei medesimi soggetti e dei loro familiari.

#### **Art. 4**

##### **Programmazione degli interventi.**

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attuare la presente legge, avviando la redazione di un Piano di durata triennale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Il Piano di cui al comma 1 del presente articolo è approvato dal Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale predispone, in attuazione del Piano previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, un Programma annuale di attività.

#### **Art. 5**

##### **Clausola valutativa.**

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in ordine all'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuoverne e garantirne la piena attuazione.

**Art. 6**  
**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri relativi agli interventi di carattere sanitario, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 3.145.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri relativi alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), quantificati in euro 3.500.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse afferenti all'articolo 129, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020.

4. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), l), m), n) ed o) quantificati in euro 190.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 febbraio 2018

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Destinatari.

Art. 3 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.

Art. 4 - Programmazione degli interventi.

Art. 5 - Clausola valutativa.

Art. 6 - Norma finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 212: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Michieletto, Finozzi, Semenzato, Boron e Berlato relativa a "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile";
  - progetto di legge n. 220: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Ruzzante, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis, Ferrari, Guarda, Dalla Libera e Berlato relativa a "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana";
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile";
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 febbraio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Finco, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 febbraio 2018, n. 11.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Finco, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 3 della Costituzione, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino, senza distinzione di condizioni personali e sociali, sancisce l'impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità.

Di tutte le battaglie avviate per i diritti umani, quella per l'abbattimento delle barriere della comunicazione è di primaria importanza.

In Europa, la LIS (Lingua Italiana dei Segni) ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, una nel 1988 e l'altra nel 1998, e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione anche per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari».

Mentre al Parlamento italiano sono state depositate diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, al momento non risultano essere state approvate, questo progetto di legge regionale, ha come finalità il riconoscimento nel territorio del Veneto della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, quali strumenti per l'inserimento e l'integrazione delle persone cieche, sordocieche o con disabilità uditiva ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità nella famiglia, nella scuola e nella comunità, nonché come strumenti di accessibilità alla rete dei servizi.

L'altra finalità che si prefigge questo progetto di legge è la promozione del principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, o con altre patologie del sistema nervoso centrale, comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, in riferimento alle modalità di comunicazione da utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.

Con riferimento all'articolato, la presente proposta di legge prevede:

di porre in atto delle azioni preventive e di supporto nei confronti delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e delle loro famiglie (art. 1 e 2).

La Regione del Veneto favorisca e sostenga i destinatari della presente proposta di legge, promuovendo fin dall'infanzia, gli interventi logopedici e protesici, nonché l'apprendimento della LIS e della LIS tattile. L'ambito degli interventi regionali spaziano altresì in tanti e diversi momenti della vita sociale dell'individuo, dai percorsi scolastici, universitari, all'accesso ai mezzi pubblici, ai servizi sanitari, agli eventi culturali, ai percorsi formativi professionali. Al fine di espletare i suddetti interventi sarà ricercata la collaborazione delle Aziende Ulss, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), delle emittenti pubbliche e private locali, in particolare della RAI sede regionale del Veneto, delle associazioni, organismi ed enti che svolgono attività di ricerca (art. 3).

L'articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale predisponga un Piano triennale attuativo, che sarà approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale dispone inoltre un Programma annuale di attività, in attuazione del Piano.

In sede istruttoria è stato aggiunto l'art. 5 - Clausola valutativa, che prevede, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, che la Giunta regionale riferisca al Consiglio in ordine all'attuazione della stessa.

La norma finanziaria (art. 6), inizialmente quantificata in euro 75.000 per l'esercizio 2017, è stata riformulata sulla base delle nuove disponibilità di Bilancio, mediante la stesura della scheda di analisi economico finanziaria trasmessa al Consiglio regionale in data 1° febbraio 2018, portando lo stanziamento complessivo a 6.935.000 euro (3.145.000 + 3.790.000) per garantire una più ampia ed efficace realizzazione delle finalità ed azioni previste dalla presente proposta di legge.

Sono state svolte le audizioni in data 18 aprile 2017.

La scheda di inquadramento normativo è stata predisposta in data 27 aprile 2017.

La scheda di analisi economico finanziaria è pervenuta in data 1° febbraio 2018.

La Terza Commissione ha espresso parere favorevole in data 17 maggio 2017.

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole in data 8 febbraio 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta dell'8 febbraio 2018 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto. Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri, Brescacin, Villanova (Zaia Presidente), Gidoni (con delega del consigliere Barbisan R.) e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barison (Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Moretti, Pigozzo e Sinigaglia (Partito Democratico), Berti (con delega del consigliere Bartelle) (Movimento 5 Stelle), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), Zorzato (Area Popolare Veneto), Negro (Il Veneto del fare - Flavio Tosi Noi con l'Italia).

Ha espresso voto di astensione la consigliera Salemi.”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

correttamente il collega Finco nella Relazione introduttiva a questa proposta di legge parte dall'articolo 3 della Costituzione, che sancisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge con la rimozione di ogni ostacolo che ne impedisca lo sviluppo armonico e le sue possibilità di relazione e partecipazione sociale. D'altra parte il rispetto per la dignità umana e il diritto di autonomia della persona con diversa abilità, non solo permanente, ma anche temporanea, attengono alla sfera dei diritti universali e pertanto scontato è il dovere di intervenire ad ogni livello per il superamento delle barriere architettoniche e delle barriere immateriali di tipo comunicativo, così come stiamo cercando di far oggi a livello regionale.

Ora l'accessibilità, come visto, si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l'abbattimento delle barriere è certamente datata: la legge di rango primario a livello nazionale è la 13/1989 che stabilisce modi e termini nei quali deve essere garantita l'accessibilità, specie in ambiti pubblici. Si sono susseguiti, negli anni, provvedimenti attuativi, il primo dei quali, mi pare, il DM 236/89, che articola e dettaglia il termine disabilità definita “come possibilità per la persona con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale di muoversi agevolmente e di fruire di spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”. Il decreto, tra l'altro, pone un'attenzione interessante anche agli spazi di relazione (luoghi di lavoro, incontro, socialità, svago...), disciplinando anche i beni sottoposti a vincoli di tutela storico-artistico-paesaggistica.

Altra tappa normativa importante è stato il DPR 503/1996 che tra il resto interviene sull'assenza di accorgimenti e segnalazioni che consentono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, ipovedenti e audiolesi.

Così nel corso del tempo la disciplina normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche ha visto una pluralità di disposizioni che vanno dai decreti attuativi della legge a regolamenti di riordino in materia di urbanistica, servizi sociali, tutela della salute. Per dire quanto complessa è la natura del problema e la difficoltà di fare ordine in termini di giurisprudenza. Tant'è che alla Camera l'attività parlamentare è ricca di interventi sulla materia perché vi è necessità senz'altro di una legge quadro più aggiornata, in grado di omogeneizzare la miriade di disposizioni regolamentari, di recepire le indicazioni europee di questi ultimi anni, anche alla luce dell'evoluzione tecnica che consente nuovi obiettivi e traguardi per l'inclusione sociale.

Per altro siamo al consueto paradosso: una legislazione ricca di spunti e attenzioni, ma spesso una limitata applicazione delle prescrizioni della norma nella vita reale, quella delle comunità in cui viviamo, le nostre città, i nostri luoghi di lavoro, di studio, di cura, i nostri spazi di socialità, di svago, quella delle nostre infrastrutture a cominciare dai mezzi di trasporto pubblici fino alle strade e ai marciapiedi. Mi limito alla disabilità sensoriale di cui oggi con questa legge ci occupiamo: pensiamo a come sia difficile per un audioleso oggi viaggiare su un mezzo pubblico affollato, in un'ora di punta, tanto da non riuscire a comprendere la localizzazione della sua fermata, oppure quanto gli sia impossibile segnalare di essere in condizione di pericolo se si trova fuori dalle sue mura di casa. Bastano semplici dispositivi per mettere questa persona in condizioni di parità rispetto a un normodotato: un display

ad alta luminosità sul bus, un'app gratuita scaricabile sul suo telefono per un sistema integrato di numeri di pubblica utilità... In questa direzione vanno i nostri emendamenti che vogliono aggiungere una attenzione ulteriore rispetto a una proposta di legge che riteniamo condivisibile e con un indirizzo ben chiaro, quello di fare da modello per la legislazione in materia.

Si tratta di piccoli correttivi o aggiunte che però nella realtà fanno una grande differenza e permettono di qualificare anche le amministrazioni del Veneto che con questo indirizzo normativo possono essere incentivate a prevedere interventi a contrasto delle barriere architettoniche e delle barriere immateriali della comunicazione. Vorremmo che tanti nostri Comuni diventassero come Berlino, una città da 3 milioni e mezzo di abitanti (come dire Roma e Palermo messe insieme ...) che ha il primato di città più accessibile d'Europa, con i suoi Musei dotati di modelli tattili e percorsi di visita multisensoriali, coi suoi interventi su Autobus, metro, marciapiedi... E pensiamo non solo in termini di parità di diritti o inclusione per la vita quotidiana dei residenti, ma anche in termini di opportunità di turismo accessibile e inclusivo per una Regione come la nostra con 65 milioni di visitatori l'anno.

Cosa sta a significare tutto questo? Che l'impegno per una legge come la nostra di oggi ci deve riempire di soddisfazione perché introduciamo, non solo il riconoscimento della LIS e della LIS tattile, ma perché, per le persone con diversa disabilità uditiva o con deficit di comunicazione, promuoviamo la libertà di scegliere, con accesso anche a un sistema di strumenti e interventi di tipo logopedico o protesico. Questo per rispettare quanto emerso dalla audizioni in commissione che hanno registrato, in sostanza, due scuole di pensiero tra le associazioni o gli enti che si occupano dei diritti degli audiolesi nelle differenti patologie. Intanto perché si va dalla sordità infantile, alle patologie da traumi fino ad arrivare alla bassa capacità uditiva che caratterizza la condizione di molti anziani.

Soddisfatti lo siamo, certo, ma non così da doverci sedere rispetto alla nostra battaglia per l'abbattimento delle barriere architettoniche in generale: ricordo a tutti e in particolare all'assessore Lanzarin che c'è l'impegno, dichiarato nella sessione di bilancio 2018, di riaprire la linea di spesa della legge regionale del 2007 che attende da anni di essere rifinanziata. Un impegno finanziario significativo oggi rispetto ai 75 mila euro messi nella norma nella presentazione originaria di questa legge. Oggi la norma prevede 3 milioni oltre: bene, ma facciamo altrettanto con la legge regionale 16/2007: perché la linea di spesa se riattivata, può costituire ossigeno per i Comuni del Veneto che stanno redigendo o hanno redatto i PEBA. Se rifinanziamo questa legge, assessore, incentivando il sistema di abbattimento di qualunque barriera limiti l'inclusione sociale e una vita di pari dignità. Perché una Regione attenta ai più deboli o alla persone vulnerabili è una Regione che garantisce, nelle nostre comunità, un sistema di vita migliore per tutti.".

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali